



Ai gentili clienti - Loro Sedi

Ultimo ripasso per l'invio, con doppia scadenza, delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate è richiesto **l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria entro le seguenti scadenze: i) 31.01.2019** per la generalità dei soggetti obbligati; **ii) 28.02.2019** per i **veterinari**. Si segnala che l'ambito di applicazione della segnalazione è stato esteso a **parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari ad opera del DM 01.09.2016**. Oltre ai soggetti sopra menzionati, sono tenuti all'adempimento **farmacie, aziende sanitarie locali, ospedalieri, istituti di ricovero, medici e odontoiatri e esercizi di distribuzione di farmaci** (con esclusione di fisioterapisti e massofisioterapisti). Per effettuare l'adempimento è necessario: **i) accreditarsi al sistema STS; ii) provvedere alla trasmissione dei dati** entro il termine previsto (31.01.2018 e 28.02.2018 per i soli veterinari). Sul sito ufficiale del sistema tessera sanitaria sono stati forniti alcuni chiarimenti relativamente all'adempimento, tra cui i seguenti: **i) nel caso di studio associato, l'invio dei dati può essere effettuato in qualità di rappresentante del soggetto iscritto all'Albo indicandone la partita IVA; ii) ottici e parafarmacie le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino, fattura o ricevuta fiscale avente partita Iva diversa** (ad esempio del supermercato) **non sono tenuti all'invio dei dati; iii) le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società** (SRL, STP ecc) non hanno obbligo di comunicare i dati al sistema STS.

Premessa

Entro il prossimo **31.01.2019** i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al STS dovranno provvedere

all'adempimento annuale relativo alle spese dell'anno precedente (periodo 2018). Il termine relativo a tale adempimento è **prorogato al 28.02.2019 a favore dei soli veterinari**, che pertanto potranno disporre di un maggior termine per provvedere all'invio telematico.

ADEMPIMENTO	
Generalità dei soggetti obbligati	31.01.2019
Veterinari	28.02.2019

Coloro che devono provvedere a tale adempimento dovranno innanzitutto accreditarsi all'apposito servizio (portale [progetto tessera sanitaria](#)) e successivamente provvedere all'invio dei dati.

Ambito soggettivo di applicazione

Con riferimento all'**ambito soggettivo** di applicazione dell'adempimento, **per effetto dell'estensione dell'ambito di applicazione disposto progressivamente nei precedenti anni** (si veda in particolare il DM 01.09.2016), **i soggetti interessati dalla comunicazione sono i seguenti:**

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	
I	Farmacie pubbliche e private.
II	Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate).
III	Medici e odontoiatri.
IV	Esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie").
V	Iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89.
VI	Iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94.
VII	Iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94.
VIII	Iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94.
IX	Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97.
X	Iscritti all'Albo dei veterinari.

Osserva

Si segnala che **fisioterapisti, massofisioterapisti e logopedisti** non sono stati inseriti nelle ipotesi di applicazione dell'adempimento, ferma restando la detraibilità IRPEF delle spese sostenute per le prestazioni rese da detti soggetti.

Sono invece **inclusi** tra i soggetti obbligati all'adempimento, oltre alle strutture accreditate al SSN per l'erogazione dei servizi sanitari, anche le strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari non accreditate al SSN.

Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 7/E del 16.01.2018, con cui è stato precisata la sussistenza o meno dell'obbligo in capo ad un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) che gestisce una struttura residenziale per anziani. Oltre a confermare l'applicazione della comunicazione anche in tale fattispecie, l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che:

- le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (quali le residenze assistenziali sanitarie, case di cura, residenze per anziani), rientrano tra i soggetti tenuti a trasmettere al STS le spese sanitarie *"allorquando e nella misura in cui le stesse siano rimaste a carico dell'utente"*;
- tale obbligo si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture e rimaste a carico del contribuente, attestate da documenti fiscali (fattura, ricevuta o scontrino).

L'obbligo non sussiste, pertanto, con riferimento alle prestazioni per le quali non sono stati emessi documenti fiscali.

Segnaliamo che, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con **risoluzione n. 7/E del 16.01.2019** le strutture operanti nel settore assistenziale e socio sanitario **rientrano tra i soggetti tenuti alla trasmissione al STS delle spese sanitarie** (in quanto strutture accreditate e autorizzate all'erogazione dei servizi socio sanitari) **nella misura in cui queste sono rimaste a carico dell'utente**. Le spese mediche detraibili possono anche essere determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalla delibera regionale.

Allo stesso modo gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza devono inviare i dati al STS nel caso in cui siano stati rilasciati documenti fiscali a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato, ovvero nel caso in cui esercitino attività esenti ai sensi dell'articolo 10 (nn. 18 e 19) DPR n. 633/72. **L'obbligo non sussiste con riferimento alle prestazioni per le quali non sono stati emessi documenti fiscali.**

Accreditamento alla piattaforma

I soggetti obbligati **devono richiedere**, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, **le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema**. Il DM 2.8.2016 stabilisce che **le strutture autorizzate devono richiedere le necessarie credenziali** di accesso al Sistema Tessera Sanitaria:

- al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, tramite le **specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria stesso**;
- per **ogni atto autorizzativo**;
- secondo **le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico**.

Invio dei dati

I dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria **differiscono a seconda della tipologia di spesa, sanitaria o veterinaria**, sostenuta dall'assistito. Per **ciascuna spesa sanitaria o rimborso** (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente erogate), **i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono:**

- ✓ codice **fiscale del contribuente o del familiare a carico** cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- ✓ **codice fiscale o partita IVA e cognome e nome** o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- ✓ **data del documento fiscale** che attesta la spesa;
- ✓ **tipologia della spesa**;
- ✓ **tipologia di operazione**;
- ✓ **importo della spesa o del rimborso**;
- ✓ data **del rimborso**.

PRINCIPALI SPESE DA COMUNICARE AL STS

I	Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
II	Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici.
III	Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE15.
IV	Servizi sanitari erogati dalle farmacie o parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna.
V	Farmaci per uso veterinario.
VI	Prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort.
VII	Prestazioni sanitarie erogate dagli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i e tecnici sanitari di radiologia medica.
VIII	Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera).
IX	Cure termali.
X	Chirurgia estetica e medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
XI	Altre spese sanitarie.

Di seguito riportiamo alcune **FAQ** pubblicate sul portale del sistema STS:

FAQ STS

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non è un medico veterinario, qualora fossero obbligate alla trasmissione dei dati, quale procedura devono seguire per la richieste delle credenziali?

Non hanno obbligo di invio.

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (srl, stp, ecc.), il cui rappresentante legale è un medico veterinario, hanno l'obbligo di comunicare i dati?

Le strutture citate non hanno l'obbligo di invio in quanto non rientrano tra quelle autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter, Legge n. 502/92. Comunque, essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario, lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la partita IVA della società di cui egli è rappresentante legale.

Ottici e parafarmacie (registrati con propria partita IVA presso l'elenco del Ministero della salute) le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino / fattura / ricevuta fiscale avente partita IVA diversa (ad esempio quella dell'ipermercato o supermercato), hanno l'obbligo di invio dei dati?

Considerato che la norma pone l'obbligo solo agli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 e agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13, D.Lgs. n. 46/97 e che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali strutture non sono tenute all'invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino / fattura / ricevuta fiscale non è ricompreso negli elenchi del Ministero della salute.

Qualora un supermercato / ipermercato abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all'interno della propria struttura, è chiamato anch'esso all'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per vendite di prodotti potenzialmente detraibili (es. apparecchi aerosol o pannoloni)?

Il supermercato / ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o dell'ottico presente all'interno della propria struttura, non è tenuto all'invio dei dati delle spese sanitarie in quanto non rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, né ai sensi dell'art. 1, DM 1.9.2016.

Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche, ecc.), hanno l'obbligo dell'invio dei dati ai sensi del DM 2.8.2016?

Tali strutture non sono tenute all'invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/92.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi / odontoiatri (DM

31.7.2015) o di iscritti agli albi professionali (DM 16.9.2016)?

Per lo studio associato, l'invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all'Albo, indicando la partita IVA dello studio.

Gli iscritti all'Albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2016, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all'Albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare al STS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Negli Allegati A ai DDMM 31.7.2015, 2.8.2016 e 16.9.2016 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all'interno di studi associati o srl?

Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all'interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Qualora gli stessi esercitino la propria attività all'interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell'anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al STS.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO